

Codice DB1413

D.D. 16 dicembre 2011, n. 3321

Nulla osta ai soli fini idraulici per il dragaggio presso lo scalo della N.L.M. di Carciano Lido sul Lago Maggiore nello specchio d'acqua antistante l'area censita al N.C.T. mapp. n. 223 e 226 del Fg. 37 del Comune di Stresa. Richiedente: Dott. Massimo Checcucci in qualità di Direttore di Esercizio della Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, Garda e Como.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

che nulla osta, ai fini idraulici e per quanto di competenza, affinché al Dott. Massimo Checcucci in qualità di Direttore di Esercizio della Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, Garda e Como, possa essere rilasciata l'autorizzazione per il dragaggio presso lo scalo della N.L.M. di Carciano Lido sul Lago Maggiore nello specchio d'acqua antistante l'area censita al N.C.T. mapp. n. 223 e 226 del Fg. 37 del Comune di Stresa ai fini della sicurezza dello scalo.

Le opere consistenti nel dragaggio del fondo lacuale dovranno essere effettuate nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all'istanza in questione che, debitamente visti da quest'Ufficio, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) il dragaggio del fondale dovrà essere realizzato in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, previa preventiva verifica delle fondazioni dei manufatti esistenti al fine di evitarne il danneggiamento, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;
- 2) in nessun caso dovrà essere depositato materiale in zona limitrofa alla foce del Torrente Roddo, al fine di non creare ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- 3) l'esecuzione dell'intervento e lo smaltimento del materiale oltre corona dovrà avvenire nel rispetto di eventuali prescrizioni poste dal Commissariato Italiano per la Convenzione Italo Svizzera sulla pesca ed altri Enti competenti in merito;
- 4) il Dott. Massimo Checcucci in qualità di Direttore di Esercizio della Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, Garda e Como è direttamente responsabili verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;
- 5) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
- 6) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni

nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'attuazione dell'opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole